MODIFICHE ALLE LEGGI 8 GENNAIO 1952, N. 6, E 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, RIGUARDANTI LA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE E ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI

Art. 16

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo - stabilito per la, prima convenzione in lire 20.000 annue e potra' essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;

b) con il concorso finanziario della Cassa. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 12 aprile 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali
Estremi	Legge 5 luglio 1965, n. 798
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alle-leggi-8-gennaio-1952-n-6-e-25-febbraio-1963-n-289/art-16-articolo-soppresso-dalla-l-12-marzo-1968-n-237/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it